



---

## Successione di norme deontologiche nel tempo e favor rei: quando è superfluo individuare la normativa più favorevole per l'incolpato

Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum). Tuttavia, può prescindersi dall'effettiva qualificazione di quale sia il sistema -attuale o previgente- più favorevole allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Melogli\), sentenza n. 1 del 23 febbraio 2022](#)

L'indebito trattenimento di somme erogate dalla  
controparte al professionista in favore del cliente in  
esecuzione di un accordo transattivo

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall'obbligo di rendiconto.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Melogli\), sentenza n. 1 del 23 febbraio 2022](#)

## Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf, già 44 codice previgente), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l'ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all'esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale. L'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l'eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Melogli\), sentenza n. 1 del 23 febbraio 2022](#)

---

## La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite al procedimento.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Melogli\), sentenza n. 1 del 23 febbraio 2022](#)

### NECESSITA' DI UNA SANZIONE NEI CONFRONTI DELL'AUTORE DI UN ESPOSTO PALESEMENTE INFONDATA PRESENTATO PER AVALLARE FINALITA' ILLECITE

Un esposto nei confronti di un avvocato, contenente accuse gravi palesemente infondate, perché smentite da documenti provenienti dal medesimo accusatore, e da prove, la cui esistenza lo stesso non poteva ignorare, esige una sanzione nei confronti dell'accusatore, indipendentemente da eventuali azioni da parte dell'accusato. Infatti non appare giusto, né tollerabile, che l'Organo di disciplina dell'Ordine Forense possa essere investito di una questione disciplinare nei confronti di un iscritto all'Ordine, palesemente infondata, motivata da finalità censurabili, quale quella di sottrarsi all'obbligo di corrispondere il giusto compenso per l'attività professionale della quale ci si è giovati.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 51 del 27 marzo 2022

---

## NATURA ACCUSATORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ONERE DEL CDD DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEGLI ILLECITI

Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché la prova della violazione deontologica non si può ritenere sufficientemente raggiunta in mancanza di prove certe. In particolare, i riferimenti, da parte dell'esponente, a fatti e circostanze che potrebbero integrare altrettante violazioni disciplinari, anche se caratterizzati da rimandi specifici, ma tuttavia non corroborati da adeguata prova, deve indurre a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato che, pertanto, va prosciolto dagli addebiti, specie quando gli stessi sono stati esplicitamente contestati, in quanto, per l'irrogazione della sanzione disciplinare, non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza, ma alla Sezione giudicante di verificare la sussistenza degli illeciti.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 50 del 27 marzo 2022

---

## ELEMENTI RILEVANTI NELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Nell'individuazione della sanzione, il Giudice disciplinare deve valutare, unitamente alle contestate condotte poste in essere dall'incolpato e alle modalità della loro esecuzione, anche quelle successive, ivi compresa quella connotata dal totale disinteresse verso il procedimento disciplinare. Invero, l'organo disciplinare ha l'obbligo, nell'applicazione della sanzione, di valutare il comportamento complessivo tenuto dall'incolpato sul piano generale e, in ipotesi di accertate responsabilità, di adottare una sanzione adeguata, che non potrà che essere unica, nell'ambito dello stesso procedimento o nell'ambito di procedimenti riuniti, nonostante la molteplicità delle condotte lesive poste in essere.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 22 del 27 febbraio 2022

---

